



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 - Registro Delibere

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. GANDOLFO Matteo	X		
4. LOVESIO Franco	X		
5. MAZZEGA Maurizio	X		
6. RIZZO Federico	X		
7. ROSSELLO Danilo	X		
8. VIAZZO Gabriele	X		
9. VALLE Fiorenza	X		
10. VALENTI Chiara	X		
11. VIAZZO Marco	X		
TOTALE	11	0	0

Presenti inizio seduta n. 10 Consiglieri.

Presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto n. 11 Consiglieri.

Durante la discussione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, è entrato il Consigliere VALENTI Chiara.

Partecipa, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- *l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che, rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*
- *il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/07/2023, pubblicato sulla G.U. del 04/08/2023 recante: "Aggiornamento degli allegati decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio;*
- *l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 683 della L. n. 147/2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopra indicati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTA la delibera C.C. n. 33 del 13/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

VISTO l'art. 7, comma 7-quater del D.L. 29/03/2024 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/05/2024 n. 67, il quale testualmente recita: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n.

21 del 30/09/2020, con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 28/12/2022, esecutiva;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI:

- l'art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 03/08/2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 04/11/2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18/01/2022 e pubblicata in data 21/01/2022, con la quale l'Autorità ha emanato all'art. 1 il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 25/05/2022, esecutiva, con la quale è stato adottato il PEF 2022/2025 ed i suoi allegati così come validato dall'Ente territorialmente competente (Segretario Comunale) in data 18/05/2022, predisposto secondo il metodo MTR-2;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif all'articolo 7.3 "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8";

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2021/R/Rif prevede quanto segue: "l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";

VISTE altresì:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto art. 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24/10/2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 06/11/2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23/01/2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

RILEVATO che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

RILEVATO che la Provincia di Savona, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 12/06/2020, ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale Liguria n. 1/2014, la forma cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATO che tramite Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 08/08/2023 la Provincia di Savona ha provveduto ad affidare a SAT S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATA la Legge Regionale Liguria n. 13 del 29/06/2023, tramite la quale è stata istituita l'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti – ARLIR, finalizzata alla concretizzazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e incaricata della gestione del sistema di regolazione tariffaria e controllo sui costi previsto da ARERA;

OSSERVATO quanto indicato all'interno del "Piano triennale delle attività" adottato dall'ARLIR, tramite Decreto n. 1 dell'11/09/2023, con riferimento all'acquisizione dei compiti di ETC in data da definirsi ("tendenzialmente aprile 2024") alla luce degli adempimenti fiscali previsti in capo agli Enti Locali;

VISTA la nota della Provincia di Savona - Servizio ATO e Servizi Ambientali del 14/12/2023 prot. n. 66866/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/12/2023 al n. 4568, con la quale ha comunicato, tra l'altro che, per tutti i Comuni appartenenti all'Area Omogenea, con l'affidamento del servizio di gestione integrata per i 65 Comuni del Bacino di Affidamento Provinciale (contratto Provincia di Savona - SAT S.P.A.) e per il Comune del Bacino di Affidamento Capoluogo (contratto Comune di Savona - SEA-S S.R.L.), è iniziato il nuovo corso della gestione dei rifiuti che ha messo fine alla fase transitoria prevista dalla L.R. n. 1 del 24/02/2024 e s.m.i., e che sotto questo profilo la Provincia di Savona, attraverso l'operato della Segreteria dell'Area Omogenea, ha assunto in pieno il ruolo di ETC/EGATO con tutte le incombenze dal caso;

CHE, a ragione di quanto sopra, a decorrere dall'annualità 2024 la Provincia di Savona in qualità di ETC/EGATO è l'ente competente all'elaborazione e validazione del PEF le cui fonti sono i PEF grezzi del gestore SAT s.p.a. e dei singoli comuni;

VISTO il PEF validato dalla Provincia di Savona per le annualità 2024/2025 e trasmesso a questo Comune con prot. n. 0021621/2024 del 06/05/2024;

RILEVATO che il PEF, così come validato e trasmesso dalla Provincia di Savona, risultava aver subito un notevole aumento al quale sarebbe consguito un impatto peggiorativo sulla sostenibilità delle tariffe a carico degli utenti;

CHE pertanto è stato chiesto alla Provincia di Savona con nota prot. n. 2250 in data 14/06/2024 una revisione del PEF;

VISTO il nuovo Piano Finanziario validato dalla Provincia di Savona, trasmesso con nota prot. n. 0030694/2024 del 25/06/2024, ed assunto al protocollo dell'Ente in data 25/06/2024 al n. 2390;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”;

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'art. 1.2 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come trasmesso dalla Provincia di Savona con prot. n. 0030694 del 25/06/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano Finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad €. 116.291,00 per il 2024 e ad €. 117.823,00 per il 2025;

TENUTO CONTO che non si rilevano detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso, si considera l'importo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CHE l'art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO che l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 90,44% e del 9,56%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04/12/2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 “Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'art. 15-ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento TARI;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019 n. 58 che testualmente recita:

"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dalla addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

CHE a ragione di quanto sopra il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2024, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 2 dicembre 2024;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Piana Crixia in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.M. 20/07/2021 recante: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO il Consigliere di Minoranza, Sig.ra VALLE Fiorenza, il quale da lettura dell'intervento e successivamente lo consegna al Segretario, affinché venga allegato al verbale di deliberazione. Il Segretario identifica il documento come Allegato 1);

CON n° 8 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (I Consiglieri: VALLE Fiorenza, VALENTI Chiara e VIAZZO Marco) e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE il Piano Economico Finanziario così come validato dalla Provincia di Savona in veste di Ente Territorialmente Competente, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

DI CONSIDERARE i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

DI APPROVARE l'Allegato C come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);

DI APPROVARE, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche - anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	51.469,89	446	0,42	68,43
FASCIA B	2	14.073,00	98	0,49	176,77
FASCIA C	3	7.003,20	46	0,54	228,09
FASCIA D	4	4.028,00	32	0,58	296,52
FASCIA E	5	1.200,00	9	0,62	399,16
FASCIA F	> 5	959,00	5	0,65	456,18

Tariffe per utenze non domestiche - anno 2024

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59	1,19	1,78
2	Campeggi, distributori carburanti	1,23	2,52	3,75
3	Stabilimenti balneari	0,70	1,42	2,12
4	Esposizioni, autosaloni	0,55	1,14	1,69
5	Alberghi con ristorante	1,96	4,02	5,98
6	Alberghi senza ristorante	1,47	3,00	4,47
7	Case di cura e riposo	1,74	3,58	5,32
8	Uffici e agenzie	1,84	3,76	5,60
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,01	2,06	3,07
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,60	3,26	4,86
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,96	4,03	5,99
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,32	2,70	4,02

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,69	3,46	5,15
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,79	1,60	2,39
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	2,06	3,07
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,88	18,16	27,04
17	Bar, caffè, pasticceria	6,68	13,65	20,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,23	6,61	9,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,83	5,76	8,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,12	22,76	33,88
21	Discoteche, night club	1,91	3,92	5,83

DI DARE ATTO che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre 2024, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 02 Dicembre 2024;

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo; lo stesso, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°/07/2020, a partire dall'anno 2021 sarà riversato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia al fine di assicurarne il sollecito versamento;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

DI DARE ATTO che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 8 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 3 astenuti (I Consiglieri: VALLE Fiorenza, VALENTI Chiara e VIAZZO Marco), espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 11 i Consiglieri presenti di cui n° 8 votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



	2024			2025		
	Piano Costi			Piano Costi		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	13.198	-	13.198	13.198	-	13.198
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	8.893	-	8.893	8.893	-	8.893
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	37.482	2.159	39.641	37.482	2.160	39.641
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI ¹⁷ _{11xIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI ¹⁷ _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ¹⁷ _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	2.300	-	2.300	2.300	-	2.300
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	690	-	690	690	-	690
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCol _{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	7.947	7.947	-	7.947	7.947
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	66.382	10.106	76.488	66.382	10.107	76.488
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CIL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	8.305	8.305	-	8.306	8.306
Costi generali di gestione CGG	8.059	12.385	20.444	8.059	12.385	20.444
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CG _{alt}	17	-	17	17	-	17
Costi comuni CC	8.077	20.690	28.767	8.077	20.690	28.767
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	11.370	11.370	-	11.370	11.370
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	11.370	11.370	-	11.370	11.370
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	1.192	-	1.192	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{sc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.192	11.370	10.178	355	11.370	11.725
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI ¹⁷ _{11xIV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI ¹⁷ _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ¹⁷ _{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCol _{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	859	859	-	843	843
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	6.885	32.919	39.804	6.431	32.903	41.335
ΣTa+ΣVa+ΣTa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	74.971	43.025	117.996	74.813	43.010	117.823
ΣTa+ΣVa+ΣTa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	73.266	43.025	116.291	74.813	43.010	117.823
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
Q _{diff} ton			200,00			200,00
costo unitario effettivo - Cuel _{eff} €/cent/kg			65,23			56,27
Benchmark di riferimento [cent/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,34			36,34
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
PI ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₂			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₂			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₂			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C _{11x}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₁			7,00%			7,00%
Fattore per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,60%			9,60%
(1+p)			1,0960			1,0960
ΣT			116.291			117.823
ΣT _{Va}			69.667			76.488
ΣT _{max}			42.867			39.804
ΣT ₀			112.434			114.291
ΣT ₀ / ΣT ₀			1,0334			1,0132
ΣT _{max} (entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita)			116.291			117.823
della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			-
T _{Va} dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	66.382	10.106	76.488	66.382	10.107	76.488
T _{max} dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	6.885	32.919	39.804	6.431	32.903	41.335
Ta+TVa+T _{max} dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	73.266	43.025	116.291	74.813	43.010	117.823
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			76.488			76.488
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			39.804			41.335
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			116.291			117.823
Attività esterna Ciclo Integrato RU						
Macro indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR ²⁰²¹ _{sc} H						
GRD ²⁰²¹ _{sc} H						
H di partenza			0,9%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H





Provincia di Savona

Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s. m. e i.

**METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

**AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA
PROPOSTA TARIFFARIA 2024 - 2025
Bacino provinciale di Savona**

Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2


Sommario

1	Premessa (ETC)	2
1.1	Comuni dell'ETC - Provincia di Savona	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	4
4	Attività di validazione (E)	4
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	4
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	4
5.1.1	<i>Coefficiente di recupero di produttività</i>	6
5.1.2	<i>Determinazione dei coefficienti gamma</i>	7
5.1.3	<i>Coefficiente C116</i>	10
5.1.4	<i>Coefficiente CRI</i>	10
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	11
5.2.1	<i>Componente previsionale CO116</i>	11
5.2.2	<i>Componente previsionale CQ</i>	11
5.2.3	<i>Componente previsionale COI</i>	11
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	11
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	12
5.4.1	<i>Determinazione del fattore b</i>	12
5.4.2	<i>Determinazione del fattore w</i>	12
	Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.....	12
5.5	Conguagli.....	13
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	14
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	14
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	14
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale	14
5.10	Ulteriori detrazioni.....	16
5.11	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	18
	Allegati	20

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli. Il capitolo 1 è stato redatto dalla Provincia di Savona, che è l'Ente territorialmente competente, i cap.4 e 5 sono redatti sulla base delle procedure condotte con il supporto di Paragon Business Advisors S.r.l., soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine, i capitoli 2 e 3 da Servizi Ambientali Territoriali S.p.A (d'ora in poi SAT) gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ambito Bacino provinciale di Savona, società in house partecipata dalla Provincia di Savona.

La Regione Liguria con L.R. n. 1/2014 ha istituito presso la Provincia di Savona l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato per l'intero territorio provinciale. La Provincia di Savona come Ente d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile". In virtù della suddetta Legge regionale sono conferite alla Provincia di Savona le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 39/2008.



Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

La Provincia di Savona è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC (Allegato 2).

1.1 Comuni dell'ETC di Savona

Oggetto della presente relazione sono i Comuni di Alassio, Albenga, Albissola Marina, Altare, Arnasco, Balestrino, Bardinetto, Bergeggi, Boissano; Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castel Vecchio, Castelbianco, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Magliolo, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Orco Feligno, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Spotorno, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga.

Non sono oggetto della presente relazione i Comuni di Onzo, Ortovero e Zuccarello, in quanto gli Enti e i Gestori non hanno trasmesso la documentazione come richiesta dalla regolazione.

In data 14/10/2023 la Provincia di Savona ha sottoscritto con S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. il Contratto di servizio (d'ora in poi il Contratto) per la gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni del territorio provinciale (d'ora in poi "il Contratto") in esito ad una procedura di affidamento in house per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La durata della concessione è di 15 anni e scade il 16/10/2038.

La Provincia di Savona, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per i quattro comuni sopra riportati, mentre per ciascuno di essi è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale comprensivo di una scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Per il dettaglio, per ciascun ambito tariffario, della situazione relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si rimanda alla relazione di accompagnamento del Gestore.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per la chiusura del ciclo il Gestore dispone e utilizza i seguenti impianti:

Tipologie di rifiuto trattate	Impianti di destinazione dei rifiuti	Tipologia di impianto
CER 20.03.01	ECOSAVONA (Vado Ligure)	Discarica
CER 20.01.08 - Frazione Organica (FORSU)	IREN AMBIENTE (Cairo Montenotte)	Impianto di digestione anaerobica

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'art. 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", la Provincia di Savona ha acquisito dal Gestore per ciascun ambito tariffario:

- a) il PEF relativo al servizio da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina dell'Autorità n. 1/2023 - DTAC, compilata per le parti di propria competenza;
- b) i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto secondo l'Allegato 2 della determina 1/2023 - DTAC. In particolare, SAT ha predisposto un'unica relazione per i 14 ambiti tariffari serviti, precisando i servizi svolti in ciascun comune;
- c) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/2023 - DTAC, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- d) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore e dai Comuni.

1.5 Altri elementi da segnalare

I Comuni di Onzo, Ortovero e Zuccarello non hanno trasmesso la documentazione come richiesta dalla regolazione.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore SAT.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore SAT.

4 Attività di validazione (E)

Si rimanda alla relazione di validazione del PEF relativo al bacino tariffario dei Comuni aventi come gestore SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. e i comuni del territorio ad eccezione del Comune di Savona.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In via preliminare si riportano i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del biennio 2024-2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Tabella 1- Entrate tariffarie di riferimento ed entrate tariffarie massime

Comune	ΣT Entrate tariffarie di riferimento		Entrate ΣTmax		Eccedenza ΣTmax	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1 Alassio	6.089.488	6.255.080	6.089.488	6.255.080	36.146	-
2 Albenga	5.936.812	6.506.152	5.936.811	6.506.152	521.668	791.327
3 Albissola Marina	1.568.571	1.576.909	1.568.571	1.576.909	-	-
4 Altare	301.565	300.025	301.565	300.025	-	301.565
5 Arnasco	91.448	100.045	91.448	100.044	-	91.448
6 Balestrino	6.089.488	6.255.080	6.089.488	6.255.080	36.146	6.089.488
7 Bardineto	162.103	177.340	162.103	177.340	-	64.831
8 Berguggi	548.709	547.872	548.709	547.872	-	-
9 Boissano	363.582	363.620	363.582	363.620	-	-
10 Borghetto S Spirito	2.266.214	2.415.757	2.266.213	2.415.757	-	-
11 Borgio Verezzi	962.112	1.052.550	962.112	1.052.551	-	123.532
12 Cairo Montenotte	2.490.899	2.470.168	2.490.899	2.470.168	-	-
13 Calice Ligure	224.547	215.562	224.547	215.562	-	-
14 Calizzano	244.434	267.411	244.435	267.411	38.721	221.666
15 Carcare	910.880	905.544	910.880	905.544	-	-
16 Casanova Lerrone	137.535	150.463	137.535	150.463	30.722	43.538
17 Castel Vecchio	42.310	46.371	42.310	46.371	-	22.368
18 Castelbianco	49.753	54.529	49.753	54.529	8.303	31.949
19 Celle Ligure	2.029.586	2.072.662	2.029.586	2.072.662	-	-
20 Cengio	471.459	497.714	471.459	497.714	-	-
21 Ceriale	2.459.446	2.690.633	2.459.446	2.690.634	-	230.623
22 Cisano sul Neva	345.945	378.463	345.945	378.463	17.604	40.765
23 Cosseria	234.779	203.628	234.779	203.628	-	-
24 Dego	266.657	262.647	266.657	262.647	-	-
25 Eri	26.602	29.156	26.603	29.156	10.671	19.641
26 Finale Ligure	5.519.635	5.617.285	5.519.635	5.617.285	-	-
27 Garlenda	316.343	346.079	316.343	346.079	19.414	9.650
28 Giustenice	135.139	148.113	135.139	148.113	-	45.185
29 Giusvalla	48.727	53.405	48.727	53.405	25.067	56.884
30 Laigueglia	1.287.544	1.233.148	1.287.544	1.233.148	-	-
31 Magliolo	152.681	167.033	152.681	167.033	-	8.288
32 Mallare	154.881	169.440	154.881	169.440	563	14.908
33 Millesimo	681.030	681.165	681.030	681.165	-	-
34 Mioglia	63.338	69.419	63.338	69.419	27.026	21.157
35 Munaldo	105.825	115.984	105.825	115.985	3.179	40.459
36 Nasino	30.868	33.770	30.868	33.770	-	27.234
37 Orco Feligno	158.700	158.793	158.700	158.793	1.958	158.700
38 Osiglia	76.530	82.088	76.530	82.088	3.386	76.530
39 Pallare	109.962	109.962	109.962	120.517	-	6.699
40 Piana Crixia	123.336	135.175	123.336	135.175	10.771	3.640
41 Pietra Ligure	2.851.197	2.852.051	2.851.197	2.852.051	-	-
42 Piodio	117.969	129.058	117.969	129.058	-	1.739
43 Pontinvrea	181.551	198.979	181.551	198.978	-	29.050
44 Quiliano	962.997	1.004.824	962.997	1.004.824	-	-
45 Rialto	77.245	82.185	77.245	82.185	-	-
46 Roccavignale	122.114	122.962	122.114	122.962	-	-
47 Sassello	404.230	442.001	404.230	442.001	-	-
48 Spotorno	1.950.220	2.046.817	1.950.220	2.046.817	-	-
49 Stella	426.960	467.948	426.960	467.948	42.793	50.187
50 Toirano	434.510	475.354	434.510	475.354	-	73.415
51 Tovo San Giacomo	315.630	315.379	315.630	315.379	-	-
52 Urbe	235.857	258.499	235.857	258.499	34.213	87.114
53 Vado Ligure	2.256.947	2.210.703	2.256.947	2.210.703	-	-
54 Varazze	4.557.636	4.623.350	4.557.636	4.623.350	-	-
55 Vendone	75.512	74.334	75.512	74.334	-	-
56 Vezzi Portio	112.017	122.771	112.017	122.771	21.931	93.123
57 Villanova d'Albenga	489.014	534.982	489.015	534.982	27.806	63.531
Totale	58.851.072	60.878.440	58.851.070	60.888.995	918.088	8.940.237

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia (Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025) basata sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario CU_{eff} , rispetto al *benchmark*. I coefficienti X_a così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività (X_a) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CU_{eff_{a-2}} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $CU_{eff_{a-2}}$ è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e q_{a-2} è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri comunale o per ambito)". La Provincia di Savona nella determinazione del coefficiente in parola ha preso come riferimento i fabbisogni standard derivanti mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade X_a individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e Y_a , dato dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 .

		$C_{ueff} > Benchmark$	$C_{ueff} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per X_a , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di $CU_{eff_{a-2}}$ dal Benchmark. I coefficienti Y_1 e Y_2 sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

5.1.2 Determinazione dei coefficienti gamma

Secondo il MTR-2, Y_1 è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

L'MTR-2 stabilisce che il valore di Y_2 sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD_SC} \cdot QLT_{RD_SC}$$

dove:

$$Eff_{RD_SC} = \frac{Q_{conf_SC}}{Q_{RD_SC}}$$

e

$$QLT_{RD_SC} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max_SC}^{AGG}}$$

Il coefficiente Y_2 è definito "soddisfacente" se $R1 \geq 0,85$.

Quanto all'indicatore R1, non avendo il gestore reso disponibile idonee informazioni per il calcolo, esso è stato posto uguale a 0 per tutti gli ambiti tariffari oggetto di relazione.

Di seguito la sintesi dei coefficienti applicati:

Tabella 2 – Determinazione del coefficiente di recupero di produttività

N.	Comune	Y_1		Y_2		X_1		R1		>85%	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alassio	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Albenga	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Albissola Marina	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Altare	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	Arnasco	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6	Balestrino	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Bardineto	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Bergeggi	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Boissano	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	Borghetto S.Spirito	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	Borgio Verezzi	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Cairo Montenotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Calice Ligure	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Calizzano	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

N.	Comune	Y ₁		Y ₂		X _c		R1	>85%
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
15	Carcare	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
16	Casanova Lerrone	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
17	Castel Vecchio	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
18	Castelbianco	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
19	Celle Ligure	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
20	Cengio	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
21	Ceriale	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
22	Cisano sul Neva	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
23	Cosseria	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
24	Dego	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
25	Erlì	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
26	Finale Ligure	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
27	Garlenda	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
28	Giustenice	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
29	Giusvalla	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
30	Laiqueglia	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
31	Magliolo	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
32	Mallare	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%
33	Millesimo	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
34	Mioglia	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
35	Murialdo	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
36	Nasino	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
37	Orco Feligno	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
38	Osiglia	-0,20	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
39	Pallare	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
40	Piana Crixia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
41	Pietra Ligure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
42	Plodio	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
43	Pontinvrea	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
44	Quiliano	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
45	Rialto	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
46	Roccapignale	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
47	Sassello	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
48	Spotorno	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
49	Stella	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
50	Toirano	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
51	Tovo San Giacomo	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
52	Urbe	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
53	Vado Ligure	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
54	Varazze	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
55	Vendone	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%
56	Vezi Portio	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
57	Villanova d'Albenga	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, eco-furgone; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF.

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente PG_a sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

Per la determinazione la Provincia di Savona ha individuato una metodologia di definizione dei parametri e coefficienti necessari per l'esplicitazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie. Tale procedura nella fase transitoria, pertanto in questa determinazione tariffaria (anche fase preliminare all'avvio delle procedure di approvazione degli interventi da parte della Provincia di Savona e della relativa

quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità (QL_a) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG_a) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi.

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento			
Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei coefficienti valorizzati negli ambiti tariffari di riferimento.

Tabella 3– Determinazione dei coefficienti PG e QL e del quadrante di riferimento della Gestione

	Comune	Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alassio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Albenga	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Albissola Marina	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Altare	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Arnasco	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Balestrino	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Bardinetto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Bergeggi	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Boissano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Borghetto S.Spirito	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Borgio Verezzi	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Cairo Montenotte	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Calice Ligure	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Calizzano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Carcare	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Casanova Lerrone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Castel Vecchio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Castelbianco	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Celle Ligure	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Cengio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Ceriale	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	Cisano sul Neva	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	Cosseria	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	Dego	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Eri	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	Finale Ligure	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	Garlenda	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	Giustenice	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	Giusvalla	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	Laigueglia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	Magliolo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	Mallare	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Millesimo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	Mioglia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	Murialdo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	Nasino	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	Orco Feligno	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	Oviglia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	Pallare	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	Piana Crixia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	Pietra Ligure	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	Plodio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	Pontinvrea	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	Quiliano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Comune	Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
45	Rialto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	Roccapignale	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	Sassello	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	Spotorno	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	Stella	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	Toirano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	Tovo San Giacomo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52	Urbe	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	Vado Ligure	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	Varazze	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	Vendone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
56	Vezi Portio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
57	Villanova d'Albenga	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I valori risultanti dall'applicazione della metodologia sono stati determinati per entrambe le annualità 2024 e 2025.

5.1.3. Coefficiente C116

Il coefficiente $C116_a$ è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale CO_s^{exp} connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum_s CO_s^{exp}}{\sum T_{a-1}}$$

dove le componenti CO_s^{exp} (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle s attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3% ma, relativamente agli ambiti tariffari oggetto della presente relazione non è stato ritenuto opportuno valorizzarlo.

5.1.4. Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , introdotto per tener conto dei maggiori oneri determinati dalla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023.

Il coefficiente CRI_a è stato definito al livello massimo previsto dalla regolazione:

Tabella 4 – Determinazione dei valori del coefficiente CRI

	Comune	CRI	
		2024	2025
1	Alassio	7,00%	7,00%
2	Albenga	7,00%	7,00%
3	Albissola Marina	7,00%	7,00%
4	Altare	7,00%	7,00%
5	Arnasco	7,00%	7,00%
6	Balestrino	7,00%	7,00%
7	Bardineto	7,00%	7,00%
8	Bergeggi	7,00%	7,00%
9	Boissano	7,00%	7,00%
10	Borghetto S.Spirito	7,00%	7,00%
11	Borgio Verezzi	7,00%	7,00%
12	Cairo Montenotte	7,00%	7,00%
13	Calice Ligure	7,00%	7,00%
14	Calizzano	7,00%	7,00%
15	Carcare	7,00%	7,00%
16	Casanova Lerrone	7,00%	7,00%
17	Castel Vecchio	7,00%	7,00%

	Comune	CRI	
		2024	2025
18	Castelbianco	7,00%	7,00%
19	Celle Ligure	7,00%	7,00%
20	Cengio	7,00%	7,00%
21	Ceriale	7,00%	7,00%
22	Cisano sul Neva	7,00%	7,00%
23	Cosseria	7,00%	7,00%
24	Dego	7,00%	7,00%
25	Eri	7,00%	7,00%
26	Finale Ligure	7,00%	7,00%
27	Garlenda	7,00%	7,00%
28	Giustenice	7,00%	7,00%
29	Giusvalla	7,00%	7,00%
30	Laigueglia	7,00%	7,00%
31	Magliolo	7,00%	7,00%
32	Mallare	7,00%	7,00%
33	Millesimo	7,00%	7,00%
34	Mioglia	7,00%	7,00%
35	Murialdo	7,00%	7,00%
36	Nasino	7,00%	7,00%
37	Orco Feligno	7,00%	7,00%
38	Osiglia	7,00%	7,00%
39	Pallare	7,00%	7,00%
40	Piana Crixia	7,00%	7,00%
41	Pietra Ligure	7,00%	7,00%
42	Plodio	7,00%	7,00%
43	Pontinvrea	7,00%	7,00%
44	Quiliano	7,00%	7,00%
45	Rialto	7,00%	7,00%
46	Roccapignale	7,00%	7,00%
47	Sassello	7,00%	7,00%
48	Spotorno	7,00%	7,00%
49	Stella	7,00%	7,00%
50	Toirano	7,00%	7,00%
51	Tovo San Giacomo	7,00%	7,00%
52	Urbe	7,00%	7,00%
53	Vado Ligure	7,00%	7,00%
54	Varazze	7,00%	7,00%
55	Vendone	7,00%	7,00%
56	Vezi Portio	7,00%	7,00%
57	Villanova d'Albenga	7,00%	7,00%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1. Componente previsionale CO116

Alla luce delle informazioni disponibili e della copertura di tali costi comunque garantita dal MTR-2, la Provincia di Savona ha ritenuto opportuno non valorizzare le componenti di natura previsionale CO_{116}^{exp} , TV e $CO_{116,TF}^{exp}$ connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 116/2009.

5.2.2. Componente previsionale CQ

La Provincia di Savona ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente CQ.

5.2.3. Componente previsionale COI

La Provincia di Savona ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si rimanda all'apposita sezione dei cespiti nei singoli tool per il dettaglio dei beni valorizzati.

La Provincia di Savona, ai sensi dell'art. 2, c. 1.9 e del c.1.10, ha esercita la facoltà di assumere quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC\alpha$, del tasso di remunerazione del capitale

investito *WACCRID*, a e del parametro *Kda real*, quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1. Determinazione del fattore b

Secondo il MTR-2 b_a è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo $(0,3 \div 0,6)$ - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei".

5.4.2. Determinazione del fattore w

Il fattore w , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri Y_1 e Y_2 , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.

Tabella 5 – Fattori di sharing b e w

N.	Comune	b		w	
		2024	2025	2024	2025
1	Alassio	0,30	0,30	0,20	0,20
2	Albenga	0,30	0,30	0,20	0,20
3	Albissola Marina	0,30	0,30	0,20	0,20
4	Altare	0,30	0,30	0,20	0,20
5	Arnasco	0,30	0,30	0,20	0,20
6	Balesirino	0,30	0,30	0,20	0,20
7	Bardinetto	0,30	0,30	0,20	0,20
8	Bergoglio	0,30	0,30	0,20	0,20
9	Boissano	0,30	0,30	0,20	0,20
10	Borghetto S Spirito	0,30	0,30	0,20	0,20
11	Borgio Verezzi	0,30	0,30	0,20	0,20
12	Cairo Montenotte	0,30	0,30	0,20	0,20
13	Calice Ligure	0,30	0,30	0,20	0,20
14	Calizzano	0,30	0,30	0,20	0,20
15	Carcare	0,30	0,30	0,20	0,20
16	Casanova Lerrone	0,30	0,30	0,20	0,20
17	Castel Vecchio	0,30	0,30	0,20	0,20
18	Castelbianco	0,30	0,30	0,20	0,20
19	Celle Ligure	0,30	0,30	0,20	0,20
20	Cengio	0,30	0,30	0,20	0,20
21	Ceriale	0,30	0,30	0,20	0,20
22	Cisano sul Neva	0,30	0,30	0,20	0,20
23	Cosseria	0,30	0,30	0,20	0,20
24	Dego	0,30	0,30	0,20	0,20
25	Erii	0,30	0,30	0,20	0,20
26	Finale Ligure	0,30	0,30	0,20	0,20
27	Garlenda	0,30	0,30	0,20	0,20
28	Giustenice	0,30	0,30	0,20	0,20
29	Giusvalla	0,30	0,30	0,20	0,20
30	Laigueglia	0,30	0,30	0,20	0,20
31	Magliolo	0,30	0,30	0,20	0,20
32	Mallare	0,30	0,30	0,20	0,20
33	Millesimo	0,30	0,30	0,20	0,20
34	Miglia	0,30	0,30	0,20	0,20
35	Murialdo	0,30	0,30	0,20	0,20
36	Nasino	0,30	0,30	0,20	0,20
37	Orco Flegno	0,30	0,30	0,20	0,20
38	Oviglia	0,30	0,30	0,20	0,20

N.	Comune	b		w	
		2024	2025	2024	2025
39	Pallare	0,30	0,30	0,20	0,20
40	Piana Crixia	0,30	0,30	0,20	0,20
41	Pietra Ligure	0,30	0,30	0,20	0,20
42	Plodio	0,30	0,30	0,20	0,20
43	Pontinvrea	0,30	0,30	0,20	0,20
44	Quiliano	0,30	0,30	0,20	0,20
45	Rialto	0,30	0,30	0,20	0,20
46	Roccapignale	0,30	0,30	0,20	0,20
47	Sassello	0,30	0,30	0,20	0,20
48	Spotorno	0,30	0,30	0,20	0,20
49	Stella	0,30	0,30	0,20	0,20
50	Toirano	0,30	0,30	0,20	0,20
51	Tovo San Giacomo	0,30	0,30	0,20	0,20
52	Urbe	0,30	0,30	0,20	0,20
53	Vado Ligure	0,30	0,30	0,20	0,20
54	Varazze	0,30	0,30	0,20	0,20
55	Vendone	0,30	0,30	0,20	0,20
56	Vezi Portio	0,30	0,30	0,20	0,20
57	Villanova d'Albenga	0,30	0,30	0,20	0,20

5.5 Conguagli

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18, MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19, MTR-2).

Tabella 5 – Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

N.	Comune	RC _{totTF}		RC _{totTV}	
		2024	2025	2024	2025
1	Alassio	-125.386	-15.360	66.682	66.682
2	Albenga	-23.795	9.820	20.173	62.580
3	Albissola Marina	-49.718	-45.154	-27.904	-27.904
4	Altare	0	0	0	0
5	Arnasco	63	-11	1.214	1.214
6	Balestrino	0	0	0	0
7	Bardinetto	82	-83	1.405	1.405
8	Bergeggi	-1.579	-431	-69.751	-70.488
9	Boissano	217	104	3.853	3.853
10	Borghetto S.Spirito	7.981	6.406	19.258	19.258
11	Borgio Verezzi	4.377	3.356	10.122	10.122
12	Cairo Montenotte	-3.220	-2.963	0	0
13	Calice Ligure	0	0	0	0
14	Calizzano	137	-250	2.762	2.762
15	Carcare	0	0	0	0
16	Casanova Lerrone	0	0	0	0
17	Castel Vecchio	28	-2	530	530
18	Castelbianco	32	-11	607	607
19	Celle Ligure	-4.525	7.303	10.205	24.619
20	Cengio	-1.624	-281	1.167	3.273
21	Ceriale	-3.523	5.269	20.546	20.546
22	Cisano sul Neva	238	-55	4.811	4.811
23	Cosseria	0	0	0	0
24	Dego	0	0	0	0
25	Erlì	0	0	0	0
26	Finale Ligure	-247	-208	0	0
27	Garlenda	229	-133	4.504	4.504
28	Giustenice	124	102	1.733	1.733
29	Giusvalla	0	0	0	0
30	Laigueglia	0	0	0	0
31	Magliolo	0	0	0	0
32	Mallare	71	66	1.983	1.983
33	Millesimo	-344	-366	4.951	4.951
34	Mioglia	0	0	0	0
35	Murialdo	74	33	1.517	1.517

N.	Comune	RCtot _{RF}		RCtot _{IV}	
		2024	2025	2024	2025
36	Nasino	84	54	1.214	1.214
37	Orco Feligno	-	-	-	-
38	Osiglia	0	0	0	0
39	Pallare	0	0	0	0
40	Piana Crixia	0	0	0	0
41	Pietra Ligure	-5.719	537	-51.217	-51.830
42	Plodio	-159	50	370	542
43	Pontinvrea	0	0	0	0
44	Quiliano	0	0	0	0
45	Rialto	0	0	0	0
46	Roccapignale	293	271	1.488	1.488
47	Sassello	0	0	0	0
48	Spotorno	-78.999	-62.095	14.731	14.731
49	Stella	537	492	5.451	5.451
50	Toirano	-173	-292	1.171	1.171
51	Tovo San Giacomo	0	0	0	0
52	Urbe	0	0	0	0
53	Vado Ligure	-31.714	-31.562	23.701	23.701
54	Varazze	3.949	15.613	35.450	35.450
55	Vendone	0	0	0	0
56	Vezzi Portio	67	30	600	600
57	Villanova d'Albenga	0	0	0	0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Nel corso del percorso di approvazione del PEF sono stati inoltre svolti incontri e confronti con il gestore SAT e con il Comune definendo il livello tariffario condiviso.

Con riferimento al gestore Comune i valori indicati dallo stesso risultano in linea con il dato storico e non sono state presentate criticità in ordine all'equilibrio economico e finanziario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Si segnala che Il Gestore SAT ha deciso di rinunciare, per l'annualità 2024, alla rimodulazione dei propri costi in eccesso rispetto al limite alla crescita. Conseguentemente si è proceduto alla detrazione di tali importi. Lo stesso non è avvenuto per costi in superamento del limite di crescita per l'annualità 2025, i quali sono stati portati a rimodulazione.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

La Provincia di Savona non si è avvalsa della facoltà di procedere con una rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale le eccedenze tariffarie (per il gestore operativo solo per l'anno 2025) sono state rimodulate anche successivamente al termine del secondo periodo regolatorio come previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

Di seguito la sintesi delle rimodulazioni applicate.

Tabella 7 – Rimodulazione del montante delle entrate tariffarie eccedenti il limite ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

	Comune	2024		2025		Post 2025	
		SAT	Comune	SAT	Comune	SAT	Comune
1	Alassio	-	36.146	-	-	-	-
2	Albenga	-	521.668	-	791.327	-	791.327
3	Albissola Marina	-	-	-	-	-	-
4	Altare	-	-	-	-	-	-
5	Arnasco	-	-	-	-	-	-
6	Balestrino	-	46.744	-	9.653	-	9.653
7	Bardinetto	-	-	64.831	-	64.831	-
8	Bergeggi	-	-	-	-	-	-
9	Boissano	-	-	-	-	-	-
10	Borghetto S Spirito	-	-	-	-	-	-
11	Borgio Verezzi	-	-	123.533	-	123.533	-
12	Cairo Montenotte	-	-	-	-	-	-
13	Calice Ligure	-	-	-	-	-	-
14	Calizzano	-	38.721	155.470	66.195	155.470	66.195
15	Carcare	-	-	-	-	193.783	-
16	Casanova Lerrone	-	30.722	-	43.538	-	43.538
17	Castel Vecchio	-	-	22.368	-	22.368	-
18	Castelbianco	-	8.303	17.103	14.846	17.103	14.846
19	Celle Ligure	-	-	-	-	-	-
20	Cengio	-	-	-	-	-	-
21	Ceriale	-	-	230.623	-	230.623	-
22	Cisano sul Neva	-	17.604	8.009	32.756	8.009	32.756
23	Cosseria	-	-	-	-	-	-
24	Dego	-	-	-	-	-	-
25	Erlì	-	10.671	2.453	17.189	2.453	-
26	Finale Ligure	-	-	-	-	-	-
27	Garlenda	-	19.414	-	9.650	-	9.650
28	Giustenice	-	-	45.184	-	45.184	-
29	Giusvalla	-	25.068	2.707	54.177	2.707	54.177
30	Laigueglia	-	-	-	-	-	-
31	Magliolo	-	-	8.288	-	-	-
32	Mallare	-	563	14.908	-	14.908	-
33	Millesimo	-	-	-	-	-	-
34	Mioglia	-	-	21.157	-	-	-
35	Muriardo	-	3.179	35.354	5.105	35.354	5.105
36	Nasino	-	-	27.234	-	-	-
37	Orco Feligno	-	1.958	-	-	-	-
38	Osiglia	-	3.386	-	-	-	-
39	Pallare	-	-	6.700	-	6.700	-
40	Piana Crixia	-	-	-	3.640	-	3.640
41	Pietra Ligure	-	-	-	-	-	-
42	Plodio	-	-	1.739	-	1.391	-
43	Pontinvrea	-	-	29.049	-	29.049	-
44	Quiliano	-	-	-	-	-	-
45	Rialto	-	-	-	-	-	-
46	Roccapignale	-	-	-	-	-	-
47	Sassello	-	-	-	-	-	-
48	Spotorno	-	-	-	-	-	-
49	Stella	-	42.793	-	50.187	-	50.187
50	Toirano	-	-	48.964	24.451	48.964	24.451
51	Tovo San Giacomo	-	-	-	-	-	-
52	Urbe	-	34.213	17.904	69.210	17.904	69.210
53	Vado Ligure	-	-	-	-	-	-
54	Varazze	-	-	-	-	-	-

Comune	2024		2025		Post 2025	
	SAT	Comune	SAT	Comune	SAT	Comune
55 Vendone	-	-	-	-	-	-
56 Vezzi Portio	-	21.931	55.028	38.095	55.028	38.095
57 Villanova d'Albenga	-	27.806	36.840	26.691	36.840	26.691

5.10 Ulteriori detrazioni

Di seguito si fornisce tabella contenente il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, specificando – quando disponibile il dato – l'entità del contributo erogato dal MIUR. Detti valori di natura previsionale sono riportati come rendicontati dalle singole amministrazioni comunali, e potranno subire variazione in sede di deliberazione consiliare delle aliquote TARI.

Tabella 8 – Detrazioni di cui 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

Comune	2024		2025	
	variabile	fissa	variabile	fissa
1 Alassio	38.502	26.979	38.502	26.979
2 Albenga	487.717	440.283	487.717	440.283
3 Albissola Marina	3.830	-	3.830	-
4 Altare	1.450	-	1.540	-
5 Arnasco	-	-	-	-
6 Balestrino	-	-	-	-
7 Bardineto	-	71	-	71
8 Bergeggi	1.053	-	1.053	-
9 Boissano	1.230	1.245	1.230	1.213
10 Borghetto S.Spirito	-	1.871	-	1.716
11 Borgio Verezzi	2.052	-	2.052	-
12 Cairo Montenotte	10.237	2.933	10.237	2.933
13 Calice Ligure	-	683	-	683
14 Calizzano	1.199	-	1.115	-
15 Carcare	13.289	-	13.289	-
16 Casanova Lerrone	4.530	1.650	4.530	1.650
17 Castel Vecchio	-	-	-	-
18 Castelbianco	-	-	-	-
19 Celle Ligure	155.228	-	155.228	-
20 Cengio	3.478	-	3.478	-
21 Cerialle	36.611	29.089	36.611	29.089
22 Cisano sul Neva	-	-	-	-
23 Cosseria	-	-	-	-
24 Dego	3.946	-	3.946	-
25 Erli	-	-	-	-
26 Finale Ligure	86.618	-	86.618	-
27 Garlenda	-	13.450	-	13.450

	Comune	2024		2025	
		variabile	fissa	variabile	fissa
28	Giustenice	339	-	-	-
29	Giusvalla	-	-	-	-
30	Laigueglia	-	1.421	-	1.288
31	Magliolo	15.316	-	15.316	-
32	Mallare	-	-	-	-
33	Millesimo	3.101	-	3.101	-
34	Mioglia	273	-	273	-
35	Murialdo	-	-	-	-
36	Nasino	-	-	-	-
37	Orco Feligno	1.577	-	1.577	-
38	Osiglia	-	-	-	-
39	Pallare	443	-	443	-
40	Piana Crixia	-	-	-	-
41	Pietra Ligure	-	-	-	-
42	Plodio	-	-	-	-
43	Pontinvrea	-	-	-	-
44	Quiliano	-	3.827	-	3.827
45	Rialto	-	-	-	-
46	Roccapignale	198	-	198	-
47	Sassello	903	-	903	-
48	Spotorno	102.539	-	102.539	-
49	Stella	4.789	2.052	4.789	2.052
50	Toirano	-	-	-	-
51	Tovo San Giacomo	6.153	-	6.153	-
52	Urbe	-	199	-	203
53	Vado Ligure	147.243	-	147.243	-
54	Varazze	-	5.329	-	5.329
55	Vendone	-	6.967	-	-
56	Vezi Portio	5.924	-	104	-
57	Villanova d'Albenga	49.455	23.995	49.455	23.995

5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera 389/2023/R/rif è istituito un Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata tramite il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata. Come da comma 2 dell'art. 8, in esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della tabella di cui all'art. 8.2 (a seguito riportata), secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Ai sensi dell'art. 2 della Determina 01/2023 – DTAC "Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio ARSC_si ,a AGG e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio CRDSC_si ,a AGG". Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che "Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle performance ambientali della gestione."

Di seguito una tabella di sintesi per la determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

Tabella 9 – Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

	Ambito tariffario	RD%	RSU t/a	R1	H di partenza
1	Alassio	51%	9.676	-	-
2	Albenga	75%	12.839	-	-
3	Albissola Marina	65%	2.648	-	-
4	Altare	80%	564	-	-
5	Arnasco	73%	163	-	-
6	Balestrino	74%	121	-	-
7	Bardinetto	69%	372	-	-
8	Bergeggi	73%	788	-	-
9	Boissano	77%	791	-	-

	Ambito tariffario	RD%	RSU t/a	R1	H di partenza
10	Borghetto S Spirito	57%	3.988	-	-
11	Borgio Verezzi	56%	1.692	-	-
12	Cairo Montenotte	78%	5.619	-	-
13	Calice Ligure	78%	711	-	-
14	Calizzano	65%	548	-	-
15	Carcare	73%	2.420	-	-
16	Casanova Lerrone	44%	329	-	-
17	Castel Vecchio	75%	61	-	-
18	Castelbianco	74%	132	-	-
19	Celle Ligure	70%	3.058	-	-
20	Cengio	68%	1.092	-	-
21	Ceriale	64%	4.357	-	-
22	Cisano sul Neva	64%	994	-	-
23	Cosseria	76%	263	-	-
24	Dego	71%	487	-	-
25	Erlì	71%	96	-	-
26	Finale Ligure	70%	9.284	-	-
27	Garlenda	82%	646	-	-
28	Giustenice	74%	347	-	-
29	Giusvalla	79%	183	-	-
30	Laigueglia	74%	1.680	-	-
31	Magliolo	74%	372	-	-
32	Mallare	48%	458	-	-
33	Millesimo	67%	1.731	-	-
34	Mioglia	59%	323	-	-
35	Murialdo	72%	278	-	-
36	Nasino	72%	74	-	-
37	Orco Feligno	76%	403	-	-
38	Osiglia	72%	127	-	-
39	Pallare	79%	281	-	-
40	Piana Crixia	72%	200	-	-
41	Pietra Ligure	66%	6.766	-	-
42	Plodio	65%	351	-	-
43	Pontinvrea	72%	341	-	-
44	Quiliano	76%	2.689	-	-
45	Rialto	83%	232	-	-
46	Roccapignale	58%	314	-	-
47	Sassello	69%	1.829	-	-
48	Spotorno	68%	3.064	-	-
49	Stella	82%	1.337	-	-
50	Toirano	83%	1.014	-	-
51	Tovo San Giacomo	76%	550	-	-

	Ambito tariffario	RD%	RSU t/a	R1	H di partenza
52	Urbe	84%	539	-	-
53	Vado Ligure	64%	4.776	-	-
54	Varazze	64%	8.732	-	-
55	Vendone	85%	103	-	-
56	Vezi Portio	59%	407	-	-
57	Villanova d'Albenga	82%	1.461	-	-

Allegati

- a) Prospetto riepilogativo del PEF (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale)
- b) Relazione di accompagnamento del Gestore SAT
- c) Dichiarazione di veridicità del Gestore SAT
- d) Relazione di validazione del Bacino Territoriale e del Gestore SAT
- e) Relazioni di Accompagnamento dell'Ente Locale oggetto di validazione





COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: anagtrib@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

ALLEGATO C alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/06/2024

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali". Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	78.733,1	97,33%	2.156,3	2,67%	80.889,4	10%
la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	179.352,4	89,67%	20.657,6	10,33%	200.010,0	90%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione stimata di rifiuti che – seppur con modalità presuntive – registra l'utilizzo del servizio da parte delle macrocategorie di utenza;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso pone tutte le unità di superficie sullo stesso piano, senza attribuire una effettiva distinzione di produttività e quindi di impatto sul servizio reso.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2024:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	90,44%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	9,56%

2. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Ka</i> Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1,00
FASCIA D	4	1,16	1,1	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,30	1,21	1,10


Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Kb</i> Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	scelto
FASCIA A	1	0,6	1	0,60
FASCIA B	2	1,4	1,8	1,55
FASCIA C	3	1,8	2,3	2,00
FASCIA D	4	2,2	3	2,60
FASCIA E	5	2,9	3,6	3,50
FASCIA F	6 o più	3,4	4,1	4,00

**DELIBERA CONSIGLIARE N.18 DEL 28/06/2024: ADOZIONE PEF TARI
2022/2025**

LA MINORANZA, UNITAMENTE VOTA CONTRARIA IN QUANTO SI RITIENE
NON SUFFICIENTEMENTE INFORMATA, CONSIDERANDO I TEMPI
RISTRETTI E LA DOCUMENTAZIONE FORNITA NON DEL TUTTO
ESAUSTIVA.

PERTANTO SARA' NOSTRO INTENDIMENTO RICHIEDERE LA
CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO STRAORDINARIO (Art. 15, comma 4
Statuto Comunale) PER PROCEDERE ALL'ESAMINA DEGLI ATTI RELATIVI
AL FINE DI STABILIRE UNA PIU' EQUA IMPOSIZIONE DELLA TARIFFA,
PROCEDENDO ANCHE ALLA VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE
COMUNALE ADDETTO ALLA REDAZIONE DELLE BOLLETTE E DI QUELLO
DERIVANTE DALL'INCARICO DEGLI ACCERTAMENTI CONFERITO ALLA
DITTA ESTERNA, CHIEDENDONE COPIA DEL CONTRATTO CON ESSA
STIPULATO.



Allegato
Allegato
Allegato



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 28/06/2024

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 25/06/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, li 25/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)




Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero M6 il giorno 02/07/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 28/06/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno